

DECRETO LEGISLATIVO

3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia ambientale

**Il regime autorizzatorio sul recupero dei rifiuti
(autorizzazioni - iscrizioni - comunicazioni)**

ANGELO DI BIASI

La normativa prevede per il recupero e smaltimento dei rifiuti un doppio regime:



Ordinario : Autorizzazioni



Semplificato: comunicazioni



Iscrizioni Albo Gestori Ambientali

Regime ordinario



per operazioni di smaltimento o
di recupero



REGIONE

Regime semplificato



per operazioni di
autosmaltimento o di
recupero



**ALBO GESTORI
AMBIENTALI**

Il regime semplificato stabilisce le norme tecniche generali e le condizioni specifiche per le attività di recupero con procedura semplificata e comporta

Comunicazione di inizio attività



Individua i tipi di rifiuti recuperabili in regime agevolato



Richiama la nozione di materia prima secondaria



Fissa condizioni, i metodi e procedimenti di recupero



Le procedure semplificate si applicano solo:

- alle operazioni di recupero specificate
- ai tipi di rifiuti individuati

**Attività di recupero
Rifiuti riutilizzabili**

Raccolta e trasporto

**Stoccaggio – Trattamento
Riutilizzo**

**Comunicazione
Albo
GESTORI
Ambientali**



FORME DI RECUPERO



MESSA IN RISERVA

E' uno stoccaggio che si configura come operazione di recupero dei rifiuti individuati se sono rispettate le seguenti condizioni

Stoccaggio separato delle materie prime

Ove la messa in riserva avvenga in cumuli vanno adottate misure di prevenzione del suolo

Per la messa in riserva di rifiuti allo stato liquido deve essere predisposto un bacino di contenimento pari al volume del serbatoio fuori terra

Stoccaggio separato dei rifiuti incompatibili o dai quali derivino situazioni di rischio

La messa in riserva allo stato polverulento deve essere protetta dall'azione di agenti meteorici

In presenza di più serbatoi il bacino dovrà avere capacità pari ad almeno un terzo di quella complessiva dei serbatoi utilizzati

In ogni caso il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi

RECUPERO DI MATERIA

Il recupero deve essere effettivamente ed oggettivamente destinato all'impiego in altri cicli di consumo e/o produzione

Attività dalla quale si ottiene

Materia prima

Prodotti

M.P.S.

Conformità merceologica alla normativa di settore o ai tipi usualmente commercializzati

Non devono possedere caratteristiche di pericolosità superiori a prodotti ottenuti con materie prime

RECUPERO ENERGETICO

Utilizzazione dei rifiuti individuati nel D.M. 5.02.98 e nel D.M. n. 186/06 come combustibili o altri mezzi per produrre energia

Per ciascun tipo di rifiuto sono stabilite le condizioni specifiche e le norme tecniche generali degli impianti di recupero energetico

Rifiuti utilizzati come combustibile o altro mezzo per produrre energia

Biogas

C.D.R.

Scarti vegetali

Rifiuti della lavorazione del legno

RECUPERO AMBIENTALE

Interventi di ripristino di aree degradate
ad usi produttivi e/o sociali

L'utilizzo di rifiuti per recuperi ambientali
è consentito a condizione che

i rifiuti non
siano
pericolosi

sia predisposto
uno specifico
progetto approvato
dall'autorità
competente

il progetto sia
conforme
alle norme tecniche
dei D.M. 5.2.1998
e D.M. 186/06

Il progetto sia
compatibile con
le caratteristiche
dell'area da
recuperare

RECUPERO

Campionamenti e analisi

Sul rifiuto tal quale secondo le norme UNI 10802

Secondo metodiche standardizzate e riconosciute valide a livello nazionale, comunitario e internazionale

In occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni due anni

TEST di cessione deve essere effettuato su campioni rappresentativi del rifiuto, secondo le norme UNI 10802, almeno ad ogni inizio di attività ed ogni 12 mesi

LIMITI QUANTITATIVI

Il D.M. 5.02.1998 è stato modificato per renderlo conforme al dettato comunitario

La Corte Europea consente la dispensa dall'obbligo di autorizzazione le imprese che recuperano rifiuti non pericolosi previa fissazione delle quantità massime da avviare a recupero

Le quantità massime impiegabili variano secondo le capacità del singolo impianto o impresa in cui i rifiuti devono essere recuperati

Pertanto, occorre determinare la potenzialità annua dell'impianto al netto della materia prima da impiegare

Le quantità annue di rifiuti da avviare a recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio attività

La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al D.M. n. 186/06

I rifiuti messi in riserva devono essere avviati a recupero entro un anno dalla ricezione

La messa in riserva fra i siti che effettuano l'R13 può avvenire per una sola volta

CRITERI DI GESTIONE

I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero

Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi

Devono essere adottate tutte le cautele per impedire odori, dispersioni di aerosol, polveri; in caso di emissioni occorrono sistemi di captazione ed abbattimento

Requisiti tecnici impianti di recupero

UBICAZIONE : non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle Fasce A e B dei Piani di assetto idrogeologico

DOTAZIONI MINIME: adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; adeguato sistema di raccolta e allontanamento dei reflui, con eventuale sistema di separatori per oli; realizzazione di pozzetti di raccolta a “tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto dovrà essere avviato agli impianti di trattamento

ORGANIZZAZIONE: Le aree utilizzate per lo stoccaggio devono essere distinte da quelle utilizzate per le materie prime; deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva; il settore di conferimento deve essere pavimentato e dotato di sistemi di raccolta dei reflui, deve essere garantita un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita

STOCCAGGIO IN CUMULI: su basamenti pavimentati o impermeabili resistenti all’attacco chimico dei rifiuti se le caratteristiche dei rifiuti lo richiedano

STOCCAGGIO IN CONTENITORI FUORI TERRA: adeguati requisiti di resistenza
STOCCAGGIO IN VASCHE FUORI TERRA: requisiti di resistenza ed adeguate coperture

NORME TRANSITORIE

- I soggetti che hanno prodotto entro il 3 luglio 2006 comunicazione alla Provincia di adeguamento dell'attività di recupero esercitata possono continuare le operazioni di recupero fino al provvedimento autorizzativo.
- Le attività di recupero devono adeguarsi alle norme tecniche di cui all'alleg. 5 del D.M. n. 186/06 entro il 3 dicembre 2006.